

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2022 – Bandi - Sottomisura 10.1 (10.1C -10.1D), Sottomisura 11.2 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2023.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di Organizzazione e di Ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

(dispositivo)

- Di stabilire che le domande di pagamento per l'annualità 2023 relative alle domande di sostegno di cui ai Bandi Annualità, 2019, 2020 delle sottomisure 10.1 (10.1C -10.1D) Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali e la Sottomisura 11.2 Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica, vengano presentate con le modalità stabilite da AGEA OP nelle istruzioni operative N° 18 del 03/03/2023 e esclusivamente per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA (previo conferimento di un mandato) oppure con l'assistenza di un libero professionista (munito di opportuna delega, accreditato dalla Regione, autorizzato alla fruizione dei servizi, in possesso delle credenziali di accesso al Sistema Informativo Agricolo Nazionale), come meglio specificato nel documento istruttorio;
- di stabilire che agli interventi a premio siano associati i prodotti riportati nell'Elenco Prodotti 2023 di cui alle Istruzioni operative N°18 del 03/03/2023 come descritto nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- di stabilire conformemente a quanto previsto nella DGR n. 408 del 27/03/2023 per gli impegni delle sottomisure 10.1 C, 11.2, assunti con i bandi delle annualità 2019, 2020, che i criteri e le modalità generali del PSR di seguito descritte saranno applicati a partire dalle domande di pagamento 2023, a condizione che le relative modifiche del PSR vengano approvate da parte dei competenti servizi comunitari e dal Consiglio Regionale:
 - per la sottomisura 11.2 l'incremento dell'importo dei premi;
 - per le sottomisure 10.1.C la condizioni di demarcazione con l'Ecoschema 1 "Pagamento per la riduzione della antimicrobico resistenza e il benessere animale" e l'Ecoschema 5 "Misure specifiche per gli impollinatori" applicabili a seguito dell'approvazione del PSP 2023-27;
- di stabilire che, per la sottomisura 11.2, i premi sono condizionati alle verifiche ancora in corso da parte del MASAF inerenti la sovrapposizione di impegni con gli Ecoschemi



previsti nel PSP approvato ai sensi del Reg. UE 2115/21, per cui potranno essere ridotti, al fine di escludere il doppio finanziamento, in funzione delle tipologie di operazioni richieste dai beneficiari aderenti agli Ecoschemi;

- di confermare per la presentazione delle domande di pagamento i termini indicati dalle suddette Istruzioni operative e di seguito riportati:
 - a) Domande iniziali: 15 maggio 2023,
 - b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 31 maggio 2023
 - c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
 - d) Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): 2 ottobre 2023
- di confermare che, nel caso di presentazione tardiva delle domande di pagamento ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 cioè con un ritardo fino a 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio:
 - a) le domande presentate oltre il 09 giugno 2023 sono inammissibili (irricevibili);
 - b) l'importo del contributo richiesto viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 - c) la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2023, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 09 giugno 2023. Oltre detto termine le domande sono inammissibili (irricevibili);
 - d) Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande
- di fissare per la sottomisura 11.2 al 09 giugno 2023 la Data di Riferimento Regionale (DRR), per le verifiche sulle notifiche di inizio attività e di variazione;
- di fissare al 30 giugno 2023 il termine di presentazione attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) a pena di inammissibilità:
 - e) della scansione della domanda contrassegnata da numero univoco (barcode), sottoscritta da parte del richiedente e degli eventuali allegati - nel caso di presentazione per il tramite di "liberi professionisti".
 - f) della domanda e dei moduli di richiesta accertamento varietale, per la Sottomisura 10.1 D azione 2 – Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine vegetale nei casi di colture annuali e carciofo o estensione impegno (Reg. (UE) 807/14 Art. 15 par. 2) per le colture arboree;
 - g) dei Piani di pascolamento (solo se modificati rispetto al piano precedente) per la Sottomisura 10.1.C;
- di ricordare quanto disposto nell'Allegato 2 all'Intesa – "Protocollo operativo tra la regione Emilia-Romagna e la regione Marche in ordine all'esercizio delle funzioni agricole ed alla gestione di procedimenti di erogazione di aiuti e contributi comunitari e nazionali e in



materia di caccia, pesca e tartufi nei territori dei comuni distaccati ai sensi della legge 28 maggio 2021, n. 84” (DGR n. 1591 del 22/12/2021), per cui le domande di pagamento riferite a bandi emanati prima del 1° gennaio 2023 e afferenti al territorio dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, restano in capo alla Regione Marche.

- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all’indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(*Dott. Lorenzo Bisogni*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESI);
- Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- DM n. 2588 del 20 marzo 2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- DGR n. 241 del 14/03/2022 avente per oggetto: “Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014-2022. Sottomisure 10.1.A “Produzione integrata per la tutela delle acque”, 10.1.C “Gestione sostenibile dei pascoli”, 10.1.D “Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale e vegetale”, 11.1 “Pagamenti per la conversione a metodi di produzione biologica”, 11.2 “Pagamenti per il mantenimento di metodi di produzione biologica”, 12.1 “ Misure di conservazione nei siti Natura 2000 “, 13.1 “Pagamenti compensativi nelle zone montane“, 14.1 “Benessere degli animali” – Attivazione nuovi bandi annualità 2022 e integrazione risorse bandi di conferma.”
- DGR n. 1591 del 22/12/2021 avente oggetto “Approvazione di schema di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l’attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84 per il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna”
- DGR 408 del 27/03/2023 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014-2022. Approvazione Criteri e modalità attuative Sottomisure 10.1.C “Gestione sostenibile dei pascoli”, 10.1.D “Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale e vegetale”, 11.2 “Pagamenti per il mantenimento di metodi di produzione biologica”, 12.1 “Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000”, 13.1 “Pagamenti compensativi nelle zone montane”, - Attivazione nuovi bandi a condizione annualità 2023 e integrazione risorse bandi di conferma.”;
- DGR n. 1392 del 28 ottobre 2022 “Modifica DGR n.1668 del 10/12/2018 ss.mm. “Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2022. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari Misure connesse alle superfici e agli animali”. Sostituzione Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.”;
- ISTRUZIONI OPERATIVE Agea N° 18 del 03/03/2023 “Sviluppo Rurale Campagna 2023. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione PSR 2014 2022 - Misure connesse alle superfici e agli animali” e ss.mm.ii;

(motivazione)

L’organismo pagatore Agea, ha emanato le istruzioni operative Agea N° 18 del 03/03/2023 definendo le modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013, per le Misure



connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2023.

Tali disposizioni si applicano anche per gli impegni assunti con i Bandi Annualità 2019, 2020 della Sottomisura 10.1(10.1C -10.1D) Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali, e della Sottomisura 11.2 Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.

La domanda di pagamento sarà considerata valida solo se la domanda di sostegno è stata ritenuta ammissibile dall’Autorità di Gestione.

Le risorse finanziarie a copertura degli impegni relativi misure a superficie e a capo pluriennali, sono state assunte con il provvedimento che ha disposto l’ammissibilità della domanda di sostegno dei relativi bandi e, ove necessario, sono state integrate con la DGR n. 241 del 14/03/2022 e dalla DGR n. 408 del 27/03/2023.

È pertanto opportuno individuare le modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2023 per la Regione Marche.

In particolare si stabilisce che la presentazione possa avvenire **esclusivamente** in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall’OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) con l’assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve inoltre essere in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del portale del SIAN e deve aver ottenuto l’autorizzazione alla fruizione dei servizi da parte del responsabile delle utenze regionali.

Come sottolineato nelle Istruzione operative, il presupposto per poter presentare domanda di pagamento è il “fascicolo aziendale che contiene le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze dell’azienda ed al titolo di conduzione, base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori, fatta salva comunque, la facoltà di verifica e di controllo dell’amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5)

Si sottolinea inoltre che ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 173/98 e art. 9 del DPR n. 503/99, il fascicolo aziendale, è detenuto dal CAA che provvede alle attività di costituzione, aggiornamento, mantenimento e custodia presso le proprie strutture operative e che il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell’agricoltore che apre il fascicolo, nonché dell’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda e della corretta immissione dei dati.

È inoltre necessario che agli interventi a premio del PSR 2014/2022 siano associati i prodotti riportati nell’Elenco Prodotti 2023 (a cinque livelli), di cui alle Istruzioni operative N° 18 del 03/03/2023.

Nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, vengono quindi riportate le associazioni delle colture ai pertinenti interventi alla luce del nuovo catalogo dei prodotti Agea.

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande di pagamento, vengono confermati i termini indicati dalle suddette Istruzioni operative e di seguito riportati:

- a) Domande iniziali: 15 maggio 2023,
- b) Domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 31 maggio 2023
- c) Domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con



la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

- d) Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): 2 ottobre 2023

Inoltre, nel caso di presentazione tardiva delle domande di pagamento ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 e cioè con un ritardo fino a 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio, si prevede che:

- a) le domande presentate oltre il **09 giugno 2023** sono inammissibili (irricevibili);
- b) l'importo del contributo richiesto viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- c) la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2023, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **09 giugno 2023**. Oltre detto termine le domande sono inammissibili (irricevibili);
- d) Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande

Per le modalità di calcolo delle decurtazioni dovute al ritardo di presentazione si rinvia alle istruzioni operative.

Viene inoltre stabilita per la sottomisura 11.2 al 09 giugno 2023 la Data di Riferimento Regionale (DRR), per le verifiche sulle notifiche di inizio attività e di variazione.

Infine, è necessario stabilire a pena di inammissibilità al 30 giugno 2023 il termine di presentazione attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) della seguente documentazione:

- a) della scansione della domanda contrassegnata da numero univoco (barcode) sottoscritta da parte del richiedente e degli eventuali allegati - nel caso di presentazione per il tramite di "liberi professionisti".
- b) della domanda e dei moduli di richiesta accertamento varietale, per la Sottomisura 10.1 D azione 2 – Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine vegetale nei casi di colture annuali e carciofo o estensione impegno (Reg. (UE) 807/14 Art. 15 par. 2) per le colture arboree;
- c) dei Piani di pascolamento (solo se modificati rispetto al piano precedente) per la Sottomisura 10.1.C;

La modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 in corso di notifica alla Commissione Europea, prevede la modifica delle schede di misura della Sottomisura 10.1 c) "Gestione sostenibile dei pascoli", della Sottomisura 10.1 d) Azione 1) e 2) "Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale e vegetale", della Sottomisura 11.2 "Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica". Ai fini dell'attivazione dei bandi di conferma relativi alle domande di pagamento, è necessario stabilire che le modifiche apportate sono sottoposte a condizione che le relative modifiche del PSR vengano approvate da parte dei competenti servizi comunitari e dal Consiglio Regionale.

Per quanto riguarda le domande di pagamento relative all'annualità 2023 delle conferme degli impegni assunti a seguito dei bandi 2019 e 2020 per le misure 10.1.c "Gestione sostenibile dei pascoli" e della sottomisura 11.2 "Pagamenti per il mantenimento di metodi di produzione biologica" le seguenti modifiche potranno essere applicati a condizione che le modifiche del PSR



vengano approvate da parte dei competenti servizi comunitari e dal Consiglio Regionale, sono quelli di seguito elencati:

- per le sotto misure 11.2 l'incremento dell'importo dei premi secondo la seguente tabella e l'incremento della dotazione finanziaria prevista nei bandi 2019 e 2020:

| Gruppo colturale | Importo premio Euro/ettaro |
|--|-------------------------------|
| | Domande individuali |
| Seminativi | 300 |
| Leguminose (cece, lenticchia, cicerchia) | 300 |
| Foraggere avvicendate | 100 |
| Ortaggi | 600 |
| Vite | 780 |
| Vite con vendemmia verde | 450 |
| Olivo | 720 |
| Frutta | 900 |
| Castagno | 270 |
| Foraggere con bovini bio | 300 |
| Foraggere con ovini e caprini bio | 220 |
| Foraggere con equidi bio | 210 |

- Per i seminativi, le leguminose, ortaggi, vite, olivo, frutta, foraggere con ovini e caprini bio il livello del premio è sottoposto a condizione sospensiva in quanto tra le modifiche del PSR sottoposte ad approvazione dei servizi comunitari e del Consiglio Regionale.
- Inoltre, per la sottomisura 11.2, è necessario stabilire che i premi sono condizionati alle verifiche ancora in corso da parte del MASAF inerenti la sovrapposizione di impegni con gli Ecoschemi previsti nel PSP approvato ai sensi del Reg. UE 2115/21, per cui potranno essere ridotti, al fine di escludere il doppio finanziamento, in funzione delle tipologie di operazioni richieste dai beneficiari aderenti agli Ecoschemi.
- Per la sottomisura 10.1.C, a seguito dell'approvazione del PSP 2023-27, è definita la demarcazione con l'Ecoschema 1 "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e il benessere animale" e l'Ecoschema 5 "Misure specifiche per gli impollinatori". Pertanto all'importo del pagamento annuale è pari a 130 €/ettaro di SAU eleggibile a premio in caso di sovrapposizione con l'Ecoschema 1 livello 2 della PAC 2023-2027 solo per gli impegni relativi ai "bovini" verrà decurtato di 65€/ha con le modalità definite a livello nazionale, nel caso tali impegni siano relativi ai capi "bovini".



Essendo scaduti gli accordi agroambientali d'area approvati dalla regione marche non sarà possibile dalla campagna 2023 per la conferma degli impegni della sottomisura 11.2 richiedere l'importo del premio relativo alle domande collettive in accordo agroambientale.

Infine si reputa necessario ricordare quanto disposto nell'Allegato 2 all'Intesa – “Protocollo operativo tra la regione Emilia-Romagna e la regione Marche in ordine all'esercizio delle funzioni agricole ed alla gestione di procedimenti di erogazione di aiuti e contributi comunitari e nazionali e in materia di caccia, pesca e tartufi nei territori dei comuni distaccati ai sensi della legge 28 maggio 2021, n. 84” (DGR n. 1591 del 22/12/2021), per cui le domande di pagamento riferite a bandi emanati prima del 1° gennaio 2023 e afferenti al territorio dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, restano in capo alla Regione Marche.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione e l'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

(esito dell'istruttoria)

Proposta

Per quanto sopra detto, sulla base del dispositivo predisposto con il presente atto, si propone l'adozione di un decreto avente per oggetto: Reg (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2022 – Bandi - Sottomisura 10.1 (10.1C -10.1D), Sottomisura 11.1, Sottomisura 11.2 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2023.

Il responsabile del procedimento
(Sergio Urbinati)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A_Associazione codici prodotto_interventi_2023.xlsx

